



**DELIBERA PER LA DEFINIZIONE DEGLI AMMONTARI DELLE
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE DELLE SOCIETA'
DI REVISIONE ISCRITTE NELL'ALBO SPECIALE**

**DISCIPLINA DELLA REVISIONE CONTABILE
(PARTE IV, TITOLO III, SEZIONE VI, DEL TUF)**

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

4 aprile 2007

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 18 aprile 2007 al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Emittenti

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it

1. Premessa

L'art. 161, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato dall'art. 18 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, stabilisce che per l'iscrizione nell'Albo Speciale le società di revisione debbano essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile.

La norma in esame prevede, inoltre, che l'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa sia stabilito annualmente dalla Consob per classi di volume d'affari, nonché in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.

Le novità introdotte dalla legge per la tutela del risparmio riguardano essenzialmente due aspetti:

- la previsione che la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali debba essere comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti;
- la previsione di un duplice intervento della Consob, di cui il primo - a livello regolamentare - soltanto eventuale, il secondo per stabilire, con cadenza annuale, l'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa dei revisori.

Come già rappresentato nel documento di consultazione del 7 febbraio 2007, la Consob non ha ritenuto per il momento di esercitare il previsto potere regolamentare, circoscrivendo il proprio intervento alla determinazione di massimali delle garanzie/coperture assicurative, commisurati esclusivamente al parametro “classi di volume d'affari” previsto dalla legge. Ciò in quanto, al fine di valutare eventuali interventi regolamentari, si è ritenuto opportuno attendere gli esiti dei lavori in corso in sede europea sulle possibili modifiche al regime di responsabilità illimitata del revisore contabile, tema strettamente correlato a quello delle garanzie/coperture assicurative.

Si rammenta che la precedente formulazione della norma già prevedeva che le società di revisione dovessero essere munite di idonea garanzia (sempre prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile, sebbene la stessa non attribuisse alla Consob alcun potere ai fini della sua determinazione.

Per la prima volta, quindi, è stato affidato alla Consob il compito di stabilire l'ammontare annuale della “idonea” garanzia che le società di revisione devono stipulare ai sensi dell'art. 161, comma 4, del TUF, sia per l'iscrizione che per la permanenza nell'Albo Speciale. La valutazione di tale idoneità, e quindi la determinazione dell'ammontare della garanzia, presenta tuttavia rilevanti problematiche connesse alla difficoltà di prevedere, secondo parametri standardizzati, il rischio di risarcimenti derivanti dall'attività di revisione.

In proposito, si sottolinea che la funzione della garanzia è quella di coprire la fisiologia dei fenomeni, corrispondente quindi a un rischio medio, e non anche i casi relativi ad eventi di più ampio impatto e di carattere eccezionale e quindi imprevedibili che, come dimostrano i recenti scandali finanziari, nessuna copertura è in grado di fronteggiare.

2. La situazione nei principali Paesi europei

Ai fini della fissazione di livelli di copertura adeguati ad impattare i rischi di revisione delle società iscritte nell'Albo Consob, si è proceduto ad una disamina dei sistemi di copertura assicurativa presenti nei principali Paesi europei. Dai dati disponibili è risultato che soltanto in alcuni dei Paesi europei in cui esiste un regime di responsabilità illimitata dei revisori – analogo a quello vigente in Italia – è presente un obbligo, dettato dalla legge, di munirsi di una copertura assicurativa. E' il caso di Paesi quali la Francia, la Spagna, il Regno Unito, il Portogallo, la Svezia, la Grecia e la Danimarca.

In queste realtà sono state adottate scelte differenziate, anche sotto il profilo della fissazione dei massimali di copertura e dei correlati parametri di riferimento. Infatti, in alcuni Paesi è previsto un unico ammontare minimo del massimale per sinistro indipendentemente dalle dimensioni del revisore; in altri, l'ammontare minimo del massimale complessivo annuo è parametrato al numero di partners della società di revisione; in altri ancora, il sistema tiene conto del fatturato per partner e prevede l'applicazione di una percentuale fissa al superamento di soglie dimensionali predefinite.

Ciò premesso, è di tutta evidenza come nessuna delle esperienze estere, presa singolarmente, possa rappresentare un utile punto di riferimento per lo svolgimento del delicato compito che la legge assegna alla Consob in materia di determinazione dei massimali di copertura per le società iscritte nell'Albo Speciale Consob.

Tuttavia, la proposta di seguito illustrata risulta coerente con alcuni spunti ricavabili in via generale dall'esperienza estera, vale a dire, da un lato, la possibilità di prevedere multipli di

fatturato (per alcune fasce dimensionali intermedie), dall'altro, l'utilizzo di percentuali di fatturato (per le fasce dimensionali più elevate).

3. L'esperienza ricavabile a livello nazionale

Al fine di individuare gli ammontari delle garanzie e delle coperture assicurative per l'anno 2007 si è partiti dall'esame della realtà italiana, dal quale è emerso che le società di revisione adottano soluzioni di copertura dei rischi parametriche alle dimensioni delle società stesse e che risentono dell'appartenenza o meno ad un network internazionale.

Ciò in quanto le garanzie rappresentano per le società di revisione, ancor prima che un adempimento ad uno specifico obbligo di legge, una preoccupazione prioritaria e irrinunciabile, alla quale è legata la salvaguardia del proprio patrimonio.

Più in particolare, osservando l'attuale situazione delle coperture assicurative stipulate dalle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale, sono state riscontrate alcune linee generali di comportamento, tra cui in particolare una correlazione positiva tra il massimale di copertura e il fatturato di revisione ed una progressiva riduzione della percentuale di copertura del massimale rispetto al fatturato, nel passaggio da una classe dimensionale inferiore a quella immediatamente superiore.

Inoltre, si può constatare che, sebbene nessuna garanzia sia in grado di garantire la solvibilità e la sopravvivenza di società di revisione a fronte di danni di dimensioni incalcolabili rispetto a possibili valutazioni di rischio del mercato della revisione in base a dati storici, il meccanismo di copertura adottato dalle società di revisione ha fin qui funzionato in modo corretto, dal momento che è stato in grado di fronteggiare gli esborsi a cui sono state obbligate, specie negli ultimi anni, le più grandi società di revisione a fronte di contenziosi.

4. Il metodo di calcolo proposto

Di seguito viene sinteticamente descritta la metodologia utilizzata dalla Consob al fine di individuare i massimali proposti:

1) i ricavi presi in considerazione dalla Consob per stabilire le diverse classi di volume d'affari sono stati individuati nella sommatoria delle seguenti tipologie di ricavi per attività di revisione contabile, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato:

- ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ricavi da corrispettivi per altre attività di revisione e di controllo contabile previste da norme di legge o di regolamento;
- ricavi da corrispettivi per attività di revisione contabile svolta a titolo volontario.

2) le classi di volume d'affari sono state individuate sulla base di una progressione geometrica, criterio matematico che non comporta valutazioni discrezionali sulla ripartizione delle classi. Sono state così individuate le seguenti nove classi di ricavi da attività di revisione (valori espressi in milioni di euro):

Classi di volume d'affari		Numero società di revisione presenti in ciascuna classe
Da	A	
0	1.000.000	3
1.000.001	2.000.000	7
2.000.001	4.000.000	2
4.000.001	8.000.000	3
8.000.001	16.000.000	1
16.000.001	32.000.000	1
32.000.001	64.000.000	0
64.000.001	128.000.000	1
128.000.001	256.000.000	3

3) per ciascuna classe individuata è stata calcolata la percentuale media dei massimali netti assicurati sul fatturato della revisione. Tale percentuale è la media delle percentuali di copertura adottate dalle società appartenenti a ciascuna classe; tuttavia, nel calcolo non si è tenuto conto dei massimali di quattro società in quanto, in due casi, risultavano eccessivamente elevati rispetto ai massimali delle altre società di revisione appartenenti alle medesime classi, in un altro, era presente un valore eccessivamente basso, in un altro ancora, il massimale non era significativo in quanto non riferibile esclusivamente alla società di revisione;

4) applicando tale percentuale media al valore medio della relativa classe di fatturato (500 mila euro per la prima classe, 1,5 milioni per la seconda, etc.), è stato determinato l'ammontare richiesto per ciascuna classe, ad eccezione di tre classi (la quinta, la sesta e la settima) in quanto contenenti valori anomali o nessun valore. Per queste ultime si è proceduto come descritto al punto successivo;

5) in particolare, per la sesta classe (nella quale è presente solo una società di revisione), l'ammontare richiesto è stato individuato applicando la media risultante tra le percentuali delle classi quarta e ottava (57,2%), in quanto più significative percentuali adiacenti, avendo escluso quella della quinta classe (presente una sola società) e non avendo a disposizione quella della settima (in quanto classe al momento vuota).

Analogamente, è stato individuato l'ammontare relativo alla quinta classe applicando la percentuale media tra quelle della quarta e della sesta classe (69%); con lo stesso criterio è stato poi individuato l'ammontare relativo alla settima classe (percentuale 45,4%).

Sulla base del metodo sopra descritto, gli ammontari delle coperture assicurative (al netto delle eventuali franchigie) sono stati così individuati:

Classi di volume d'affari		Ammontare della copertura
Da	A	
0	1.000.000	1.300.000
1.000.001	2.000.000	3.400.000
2.000.001	4.000.000	4.000.000
4.000.001	8.000.000	4.800.000
8.000.001	16.000.000	8.300.000
16.000.001	32.000.000	13.700.000
32.000.001	64.000.000	21.800.000
64.000.001	128.000.000	32.200.000
128.000.001		36.700.000

Gli ammontari richiesti dalla Consob seguono quindi un andamento crescente al crescere delle classi di fatturato, mentre le percentuali di copertura del fatturato seguono un andamento decrescente.

Al fine di consentire alle società di revisione di integrare, ove necessario, i massimali delle rispettive coperture assicurative, la Consob ritiene opportuno concedere un termine di tre mesi dal ricevimento della relativa delibera. Tale termine è da considerarsi ragionevole, tenuto conto dei tempi fisiologici che normalmente trascorrono per il rinnovo o l'adeguamento delle garanzie.